Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 71 del 22 marzo 1958

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 22 marzo 1958 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a sei posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in chimica.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1956, n. 1563, sull'adeguamento degli organici del personale dell'Ipettorato del lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Ispettorato del lavoro, di cui al quadro 18 annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al quale possono partecipare i cittadini italiani di età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni del limite superiore di età previste dal successivo art. 9, che siano in possesso del requisito della buona condotta e dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, e siano muniti del diploma di laurea in chimica.

Ai fini dell'ammissione al concorso sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, fissata all'articolo seguente.

Art. 2.

Domanda di ammissione.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale degli affari generali e del personale, Servizio dell'ispettorato del lavoro, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200 secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che dànno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

n) la lingua estera scelta per la prova orale tra quelle indicate al successivo art. 4 (inglese o francese o tedesca).

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

Diario prove di esame e comunicazioni.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e si effettueranno presso la sede di Roma.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse, e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami costituisce rinunzia al concorso, quale ne sia la causa.

Art. 4.

Prove di esame.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una orale secondo il seguente programma:

A. - *Prove scritte*:

1) trattazione di un argomento di chimica generale ed inorganica;

2) trattazione di un argomento di chimica tecnologica:

3) soluzione di un problema di chimica fisica.

B. - *Prova orale*:

La prova orale verterà oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, su nozioni di legislazione concernente l'igiene del lavoro, con particolare riferimento ai relativi metodi di indagine chimica. Il candidato dovrà inoltre sostenere una prova di lingua straniera, a scelta fra le seguenti: francese, inglese o tedesca.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 6.

Dichiarazione dei titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere taluno dei titoli di precedenza e di preferenza nella nomina indicati al successivo art. 9 dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettorato del lavoro, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei requisiti stessi, redatti nella forma indicata nel predetto articolo.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguiti all'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 7.

Graduatoria.

La graduatoria di merito formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, la Amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei oltre i vincitori sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

Presentazione dei documenti.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettorato del lavoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) originale diploma del titolo di studio indicato all'art. 1 del bando, od una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autenticata dovrà essere prodotta in bollo da L. 200;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, produrranno i documenti indicati al successivo art. 9, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al precedente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo. Non è valido il certificato penale in luogo di quello generale;

6) certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dal l'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dallo ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dello art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dal capo dell'ufficio al quale il candidato appartiene. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere dell'Ispettorato del lavoro;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 7.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni dello Stato, od Enti di qualsiasi natura.

Art. 9.

Categorie di candidati aventi diritto a benefici particolari e documentazione da produrre.

Ai fini dell'applicazione dei benefici dell'elevazione del limite massimo di età, di cui al precedente art. 1, o della riserva dei posti di cui al quarto comma del precedente art. 7, ovvero della preferenza a parità di merito ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, vengono in appresso indicate le categorie di candidati aventi diritto a tutti o ad alcuni dei benefici predetti, nonchè la documentazione da produrre:

A) gli insigniti di medaglia al valore militare hanno diritto all'elevazione del limite di età fino al compimento del 39° anno di età, ai sensi del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, nonchè alla preferenza di primo grado in caso di parità di merito ai sensi dello art. 5 del testo unico approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Produrranno, ai fini del riconoscimento del beneficio, l'originale od una copia autentica del documento di concessione;

B) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti, i mutilati ed invalidi, anche non militari, per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per servizio, i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e invalidi per azioni singole o collettive aventi fini politici occorse nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, hanno diritto, ai sensi delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 15 luglio 1950, n. 539, e successive modificazioni ed integrazioni, all'elevazione del limite massimo di età sino al compimento del 45° anno di età. Hanno inoltre diritto ad essere inclusi fra i vincitori del concorso, sino a che non siano raggiunti nell'organico dell'Ispettorato del lavoro le proporzioni di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, sempre chè essi abbiano conseguito l'idoneità. A parità di merito, hanno diritto di preferenza nella formazione della graduatoria dopo i candidati di cui alla precedente lettera *A*); in tale preferenza, i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti precedono i mutilati ed invalidi per fatti di guerra, e questi, a loro volta, i mutilati ed invalidi per servizio.

I benefici di cui sopra non si applicano agli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e dalle voci 3 e 6 della categoria 10ª; non si applicano, inoltre, agli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, numero 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 ed 11 della tabella stessa. Per gli invalidi per servizio, l'esclusione dal beneficio ha effetto anche per le lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla presente lettera *B*), i mutilati ed invalidi di guerra produrranno il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra nella quale siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido. I mutilati ed invalidi per servizio produrranno, invece, il decreto di concessione della pensione con l'indicazione della categoria di pensione o della voce e categoria d'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

C) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 hanno diritto, ai sensi della legge 26 luglio 1929, n. 1397, all'assunzione nei posti della quota riservata agli ex combattenti, se riconosciuti idonei ed in quanto non risulti possibile l'assegnazione dei posti stessi agli ex combattenti. Per effetto di successive disposizioni legislative il beneficio della riserva dei posti previsto per gli orfani di cui sopra è esteso agli orfani dei caduti in Africa orientale, dei caduti della guerra 1940-43, dei caduti della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, agli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, dei caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, agli orfani dei caduti appartenenti alle forze armate della sedicente repubblica sociale, a quelli dei perseguitati politici antifascisti o razziali morti in carcere, al confino, nelle sedi di polizia od in seguito a violenze, nonchè ai figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra. Il beneficio di cui sopra è esteso anche agli orfani dei caduti per servizio. A parità di merito, hanno anche diritto di preferenza nella formazione della graduatoria dopo le categorie di cui alle lettere *A*) e *B*). In tale preferenza, gli orfani di guerra precedono gli orfani dei caduti civili per fatto di guerra, ed essi, a loro volta, gli orfani dei caduti per servizio.

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla presente lettera *C*) gli orfani iscritti negli elenchi tenuti a cura dei Comitati provinciali dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra produrranno un certificato del Comitato competente, in bollo da L. 100. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato del competente Ufficio del lavoro in bollo da L. 100, rilasciato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

D) i candidati feriti in combattimento e quelli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale per merito di guerra, oltre a godere dei benefici di cui alla successiva lettera *I*) in quanto ex combattenti, hanno anche diritto di preferenza, a parità di merito, nella formazione della graduatoria subito dopo i candidati che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *C*). I feriti in combattimento precedono gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale.

Per il riconoscimento del diritto di cui trattasi, essi presenteranno l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

E) i candidati che siano capi di famiglia numerosa, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età sino al compimento del 39° anno. Hanno anche diritto di preferenza nella formazione della graduatoria, a parità di merito, dopo i candidati appartenenti alle categorie indicate nelle lettere precedenti.

Per l'applicazione dei benefici predetti produrranno lo stato di famiglia in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. Dal certificato di famiglia dovrà risultare che essa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra di essi anche i figli caduti in guerra;

F) i candidati che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione attuati dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono preferiti, a parità di merito, subito dopo i candidati appartenenti alle categorie indicate nelle lettere precedenti. Presenteranno il diploma o attestato ad essi rilasciato al termine del corso stesso, contenente l'indicazione del punteggio conseguito;

G) i candidati che siano figli di mutilati od invalidi di guerra ex combattenti, oppure di mutilati od invalidi civili per fatto di guerra, ovvero di mutilati od invalidi per servizio, sono preferiti, a parità di merito, nella formazione della graduatoria, subito dopo i candidati appartenenti alle categorie indicate nelle lettere precedenti. Tra di essi sono preferiti, nell'ordine, i figli di *mutilati od invalidi di guerra ex combattenti*, di mutilati od invalidi civili per fatto di guerra e quindi di mutilati od invalidi per servizio.

Per far valere la preferenza di cui sopra, essi produrranno uno dei documenti indicati alla precedente lettera *B*) rilasciato a nome del genitore mutilato od invalido, oppure un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

H) le candidate che siano madri, oppure vedove non rimaritate, ovvero sorelle, vedove o nubili, dei caduti indicati alla precedente lettera *C*) come pure le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, hanno diritto di preferenza nella formazione della graduatoria, a parità di merito, dopo le categorie indicate alle lettere precedenti. Tra di esse sono preferite, nell'ordine, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle, vedove o nubili, dei caduti in guerra, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle, vedove o nubili, di caduti civili per fatto di guerra, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle, vedove o nubili, dei caduti per servizio.

La qualità si comprova mediante un certificato in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

I) i candidati ai quali è attribuita la qualifica di ex combattenti hanno diritto ai sensi del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, all'elevazione di cinque anni del limite massimo di età. Ai predetti candidati, inoltre, sono riservati, ai sensi del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, tanti posti quanti ne occorrono per la nomina degli ex combattenti che abbiano conseguito l'idoneità, entro il limite massimo della metà dei posti messi a concorso. I candidati che abbiano prestato servizio militare come combattenti godono pure del diritto di preferenza, a parità di merito, nella formazione della graduatoria, ai sensi del citato art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; in tale preferenza seguono le categorie di candidati indicate alle lettere precedenti.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93.

Le disposizioni relative agli ex combattenti si applicano in favore delle seguenti categorie:

1) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 (regio decreto-legge 2 giugno 1939, numero 1172);

2) ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione 1943-45 (regio decreto legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni con legge 23 febbraio 1952, n. 93).

Per la guerra 1940-43 sono considerati combattenti: *a*) i militari appartenenti a reparti delle Forze armate, mobilitati operanti, quando tali reparti, con apposite disposizioni degli stati maggiori, siano stati riconosciuti partecipanti alla condotta od allo svolgimento delle operazioni, durante i cicli operativi indicati nelle disposizioni stesse; *b*) i militarizzati al seguito dell'Esercito operante, od assegnati ad altre Forze armate operanti, nelle condizioni di cui alla lettera precedente. Per la guerra di liberazione 1943-45 sono considerati ex combattenti i militari ed i militarizzati appartenenti o assegnati a reparti delle Forze armate, mobilitati operanti, quando tali reparti, con apposite disposizioni degli stati maggiori siano stati riconosciuti partecipanti in modo diretto ed immediato alla condotta ed allo svolgimento delle operazioni, durante i cicli operativi indicati nelle disposizioni stesse. Sono equiparati ai combattenti della guerra di liberazione i partigiani combattenti, ai sensi del decreto legislativo del Capo prov-

visorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, nonchè coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione in formazioni non regolari, ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 1948, n. 241;

3) i benefici previsti in favore degli ex combattenti spettano inoltre: *a*) ai militari e militarizzati che attraversarono le linee nemiche dopo il 14 ottobre 1943 (art. 3 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137); *b*) ai militari e militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite (art. 4 dello stesso decreto, con l'eccezione prevista in detto articolo); *c*) ai cooperatori al seguito delle Forze armate alleate (art. 5 stesso decreto); *d*) ai militari e militarizzati in servizio all'8 settembre 1943 catturati dai tedeschi o dai giapponesi (art. 6 stesso decreto); *e*) ai militari e militarizzati addetti alla bonifica da mine con estensione anche al personale civile (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 320, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, per gli addetti alla bonifica terrestre; regio decreto-legge 24 maggio 1916, n. 615, per gli addetti al dragaggio di mine marine; art. 10 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 137, per i militari e militarizzati addetti a tali operazioni durante la guerra e comunque prima dell'entrata in vigore dei decreti sopra citati).

Per l'applicazione dei benefici di cui alla presente lettera *I*), i candidati ex combattenti della guerra in Africa orientale produrranno la dichiarazione integrativa rilasciata ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in bollo da L. 100. I combattenti della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione 1943-45 e gli appartenenti alle altre categorie assimilate, produrranno la dichiarazione rilasciata ai sensi della circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, oppure della circolare n. 202860/od/6 in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero della circolare n. 27200/om in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, in bollo da L. 100.

I benefici dell'elevazione di cinque anni del limite massimo di età e della riserva dei posti previsti in favore degli ex combattenti spettano inoltre ai civili deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467 nonchè ai profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 985, ai profughi dalla Libia, dall'Etiopia, dall'Eritrea e dalla Somalia, per questa ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950, ai profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, ai profughi dei territori esteri ed ai profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137).

La documentazione prevista per il riconoscimento dei benefici di cui al precedente comma è la seguente: per i cittadini deportati dal nemico, l'attestazione del prefetto della Provincia di residenza, in bollo da L. 100, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27; per i profughi dai territori di confine, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato, in bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia di residenza o dal Prefetto di Roma per i profughi residenti all'estero; per le altre categorie di profughi previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una delle attestazioni indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, in bollo da L. 100;

L) i candidati che siano, o siano stati, dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, produrranno, ai fini dell'applicazione dei benefici sottoindicati i seguenti documenti: se dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti, la copia dello stato matricolare redatta nel modo indicato al precedente art. 8; se dipendenti non di ruolo, un certificato rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, in bollo da L. 100, dal quale risultino, oltre alla categoria d'impiego, la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, ed eventualmente la data di cessazione dal servizio ed i motivi di detta cessazione.

Per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti, per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale che sia la natura del loro rapporto di impiego.

Inoltre, i candidati che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale godono della preferenza nella formazione della graduatoria a parità di merito, dopo le categorie di candidati indicate nelle lettere che precedono.

I candidati che, fuori del caso predetto, abbiano prestato comunque servizio lodevole nelle Amministrazioni dello Stato, godono della preferenza nella formazione della graduatoria, ma in via subordinata a parità di merito ed a parità di altri titoli, ed in tale caso, se celibi o nubili, sono preceduti anche dai coniugati.

M) i candidati che siano coniugati, oppure vedovi con prole, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, hanno diritto alla elevazione di due anni del limite massimo di età, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tale elevazione è comulabile con quella di cinque anni prevista per gli ex combattenti e per le altre categorie alle quali sono estesi i benefici di cui godono gli ex combattenti, come pure con l'elevazione a 39 anni prevista per i decorati al valore militare, purchè non venga superato il limite massimo di 40 anni.

I candidati coniugati hanno anche diritto alla preferenza a parità di merito, dopo le categorie indicate alle lettere precedenti, nella formazione della graduatoria, ed hanno anche la preferenza a parità di altri titoli preferenziali. Tra candidati coniugati, la preferenza ha effetto con riguardo al numero dei figli.

Per ottenere il riconoscimento dei benefici previsti per i coniugati, i candidati presenteranno un certificato attestante lo stato di famiglia, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

N) i candidati che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, godono del beneficio dell'elevazione del limite di età fino al massimo di

40 anni. Al di fuori del caso precedente, ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, fermo restando il limite massimo di 40 anni.

Nel caso debbano comprovare tale titolo ai fini del superamento del limite di età, i candidati che si trovino nelle condizioni sopra richiamate, produrranno una attestazione, in bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza, ovvero la copia della sentenza, nel caso che abbiano riportato sanzioni penali;

O) i candidati che siano stati dipendenti del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) in servizio al 19 giugno 1953 godono del beneficio dell'elevazione del limite di età fino al massimo di 40 anni. Per usufruire del beneficio, ove necessario, i candidati produrranno un certificato in bollo da L. 100 attestante la loro qualità;

P) i candidati che siano stati assistenti ordinari di Università o di altri Istituti di istruzione universitaria, o siano cessati dal servizio per motivi non disciplinari, hanno diritto ad un aumento del limite massimo di età per un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Anche in favore degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività di servizio che cessati per ragioni di carattere non disciplinari, è stabilito un aumento del limite massimo di età per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria. Resta fermo, comunque, il limite massimo di 40 anni;

Q) per i candidati che siano stati sottufficiali dello Esercito, della Marina e della Aeronautica e che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità senza ottenere contemporaneamente il reimpiego come civili, si prescinde dal limite massimo di età. Per ottenere tale beneficio, ove necessario, i candidati presenteranno una attestazione in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente autorità militare.

Art. 10.

Nomina dei vincitori.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova ispettori di 1ª classe nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Ispettorato del lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio dell'Ispettorato del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'Amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 11.

Periodo di prova.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.

Commissione di esame.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

b) di due docenti universitari delle materie comprese tra quelle su cui vertono le prove di esame;

c) di due impiegati dei ruoli della carriera direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato dei ruoli delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o equiparata.

Alla Commissione saranno aggiunti uno o più professori insegnanti le lingue estere di cui al programma di esame.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 novembre 1957

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1958
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 87 — BARONE

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi, su carta da bollo da L. 200

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio Ispettorato del lavoro - Div. 4ª
Via Flavia n. 6 — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il giorno . . . ., domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a sei posti di ispettore di 1ª classe (laurea in chimica) in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Ispettorato del lavoro

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite)

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in chimica . . . . in data . . . . presso l'Università degli studi di . . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione, i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . . , ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . . dal . . . . . al . . . . . , e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione ad ufficio periferico dell'Ispettorato del lavoro, e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . . .

Per la prova di lingua estera, sceglie la lingua . . . . (inglese, o francese, o tedesca).

Data . . . .

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(958)

Concorso per esami a dieci posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a periti agrari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1956, n. 1563, sull'adeguamento degli organici del personale dell'Ispettorato del lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di ispettori aggiunti di 3ª classe nel ruolo della carriera del personale di concetto dell'Ispettorato del lavoro, di cui al quadro 37 annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al quale possono partecipare i cittadini italiani di età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni del limite superiore di età previste dal successivo art. 9, che siano in possesso del requisito della buona condotta e dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, e siano muniti del diploma di perito agrario. Non saranno ritenuti validi altri titoli di studio ancorchè superiori od equipollenti.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Ai fini dell'ammissione al concorso sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, fissato all'articolo seguente.

Art. 2.

Domanda di ammissione.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale degli affari generali e del personale, Servizio dell'Ispettorato del lavoro, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200 secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che dànno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

Diario prove di esame e comunicazioni.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e si effettueranno presso la sede di Roma, salva la facoltà di istituire altre sedi periferiche di esame, in relazione al numero degli aspiranti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse, e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami costituisce rinunzia al concorso, quale ne sia la causa.

Art. 4.

Prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una orale secondo il programma annesso al presente decreto.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla Commissione esaminatrice o preventivamente autorizzati con deliberazione motivata dalla Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 5.

Esito delle prove di esame.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 6.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere taluno dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina indicati al successivo art. 9 dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio Ispettorato del lavoro, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei requisiti stessi, redatti nella forma indicata nel predetto articolo.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 7.

Graduatoria.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, l'Amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei oltre i vincitori sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

Presentazione dei documenti.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio Ispettorato del lavoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) originale diploma del titolo di studio indicato all'art. 1 del bando, od una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autenticata dovrà essere prodotta in bollo da L. 200;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, produrranno i documenti indicati al successivo art. 9, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo. Non è valido il certificato penale in luogo di quello generale;

6) certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che

per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dal capo dell'ufficio al quale il candidato appartiene. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere dell'Ispettorato del lavoro:

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 7.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni dello Stato, od Enti di qualsiasi natura.

Art. 9.

Categorie di candidati aventi diritto a benefici particolari e documentazione da produrre.

Ai fini dell'applicazione dei benefici dell'elevazione del limite massimo di età, di cui al precedente art. 1, o della riserva dei posti di cui al quarto comma del precedente art. 7, ovvero della preferenza a parità di merito ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, vengono in appresso indicate le categorie di candidati aventi diritto a tutti o ad alcuni dei benefici predetti, nonchè la documentazione da produrre:

A) gli insigniti di medaglia al valor militare hanno diritto all'elevazione del limite di età fino al compimento del 39° anno di età, ai sensi del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, nonchè alla preferenza di primo grado in caso di parità di merito ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Produrranno, ai fini del riconoscimento del beneficio, l'originale od una copia autentica del documento di concessione;

B) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti, i mutilati ed invalidi, anche non militari, per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per servizio, i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e invalidi per azioni singole o collettive aventi fini politici occorse nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, hanno diritto, ai sensi delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 15 luglio 1950, n. 539, e successive modificazioni ed integrazioni, all'elevazione del limite massimo di età sino al compimento del 45° anno di età. Hanno inoltre diritto ad essere inclusi fra i vincitori del concorso, sino a che non siano raggiunti nell'organico dell'Ispettorato del lavoro le proporzioni di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, semprechè essi abbiano conseguito l'idoneità. A parità di merito, hanno diritto di preferenza nella formazione della graduatoria dopo i candidati di cui alla precedente lettera *A*); in tale preferenza, i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti precedono i mutilati ed invalidi per fatti di guerra, e questi, a loro volta, i mutilati ed invalidi per servizio.

I benefici di cui sopra non si applicano agli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra,

di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e dalle voci 3 e 6 della categoria 10ª; non si applicano, inoltre, agli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa. Per gli invalidi per servizio, l'esclusione dal beneficio ha effetto anche per le lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla presente lettera *B*), i mutilati ed invalidi di guerra produrranno il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido. I mutilati ed invalidi per servizio produrranno, invece, il decreto di concessione della pensione con l'indicazione della categoria di pensione o della voce e categoria d'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69 *ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

C) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 hanno diritto, ai sensi della legge 26 luglio 1929, n. 1397, all'assunzione nei posti della quota riservata agli ex combattenti, se riconosciuti idonei ed in quanto non risulti possibile l'assegnazione dei posti stessi agli ex combattenti. Per effetto di successive disposizioni legislative il beneficio della riserva dei posti previsto per gli orfani di cui sopra è esteso agli orfani dei caduti in Africa orientale, dei caduti della guerra 1940-43, dei caduti della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, agli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, dei caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, agli orfani dei caduti appartenenti alle forze armate della sedicente repubblica sociale, a quelli dei perseguitati politici antifascisti o razziali morti in carcere, al confino, nelle sedi di polizia od in seguito a violenze, nonchè ai figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra. Il beneficio di cui sopra è esteso anche agli orfani dei caduti per servizio. A parità di merito, hanno anche diritto di preferenza nella formazione della graduatoria dopo le categorie di cui alle lettere *A*) e *B*). In tale preferenza, gli orfani di guerra precedono gli orfani dei caduti civili per fatto di guerra, ed essi, a loro volta, gli orfani dei caduti per servizio.

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla presente lettera *C*) gli orfani iscritti negli elenchi tenuti a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra produrranno un certificato del Comitato competente, in bollo da L. 100. Gli orfani dei caduti per servizio produranno un certificato del competente Ufficio del lavoro in bollo da L. 100, rilasciato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

D) i candidati feriti in combattimento e quelli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale per merito di guerra, oltre a godere dei benefici di cui alla successiva lettera *I*) in quanto ex combattenti, hanno anche diritto di preferenza, a parità di merito, nella formazione della graduatoria subito dopo i candidati che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *C*). I feriti in combattimento precedono gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale.

Per il riconoscimento del diritto di cui trattasi, essi presenteranno l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

E) i candidati che siano capi di famiglia numerosa, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età sino al compimento del 39° anno. Hanno anche diritto di preferenza nella formazione della graduatoria, a parità di merito, dopo i candidati appartenenti alle categorie indicate nelle lettere precedenti.

Per l'applicazione dei benefici predetti produranno lo stato di famiglia in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. Dal certificato di famiglia dovrà risultare che essa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra di essi anche i figli caduti in guerra;

F) i candidati che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione attuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3, sono preferiti, a parità di merito, subito dopo i candidati appartenenti alle categorie indicate nelle lettere precedenti. Presenteranno il diploma o attestato ad essi rilasciato al termine del corso stesso, contenente l'indicazione del punteggio conseguito;

G) i candidati che siano figli di mutilati od invalidi di guerra ex combattenti, oppure di mutilati od invalidi civili per fatto di guerra, ovvero di mutilati od invalidi per servizio, sono preferiti, a parità di merito, nella formazione della graduatoria, subito dopo i candidati appartenenti alle categorie indicate nelle lettere precedenti. Tra di essi sono preferiti, nell'ordine, i figli di mutilati od invalidi di guerra ex combattenti, di mutilati od invalidi civili per fatto di guerra e quindi di mutilati od invalidi per servizio.

Per far valere la preferenza di cui sopra, essi produrranno uno dei documenti indicati alla precedente lettera *B*) rilasciato a nome del genitore mutilato od invalido, oppure un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

H) le candidate che siano madri, oppure vedove non rimaritate, ovvero sorelle, vedove o nubili, dei caduti indicati alla precedente lettera *C*) come pure le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, hanno diritto di preferenza nella formazione della graduatoria, a parità di merito, dopo le categorie indicate alle lettere precedenti. Tra di esse sono preferite, nell'ordine, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle, vedove o nubili, dei caduti in guerra, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle, vedove o nubili, dei caduti civili per fatto di guerra, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle, vedove o nubili, dei caduti per servizio.

La qualità si comprova mediante un certificato in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

I) candidati ai quali è attribuita la qualifica di ex combattenti hanno diritto ai sensi del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, all'elevazione di cinque anni del limite massimo di età. Ai predetti candidati, inoltre, sono riservati, ai sensi del regio decreto legge 3 gennaio 1926, n. 48, tanti posti quanti ne occorrono per la nomina degli ex combattenti che abbiano conseguito l'idoneità, entro il limite massimo della metà dei posti messi a concorso. I candidati che abbiano prestato servizio militare come combattenti godono pure del diritto di preferenza, a parità di merito, nella formazione della graduatoria, ai sensi del citato articolo 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; in tale preferenza seguono le categorie di candidati indicate alle lettere precedenti.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, numero 93

Le disposizioni relative agli ex combattenti si applicano in favore delle seguenti categorie:

1) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 (regio decreto legge 2 giugno 1936, n. 1172);

2) ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione 1943-45 (regio decreto legge 8 luglio 1941, n 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, con legge 23 febbraio 1952, n. 93).

Per la guerra 1940 43 sono considerati combattenti: *a*) i militari appartenenti a reparti delle Forze armate, mobilitati operanti, quando tali reparti, con apposite disposizioni degli Stati Maggiori, siano stati riconosciuti partecipanti alla condotta od allo svolgimento delle operazioni, durante i cicli operativi indicati nelle disposizioni stesse; *b*) i militarizzati al seguito dell'Esercito operante, od assegnati ad altre Forze armate operanti, nelle condizioni di cui alla lettera precedente. Per la guerra di liberazione 1943 45 sono considerati ex combattenti i militari ed i militarizzati appartenenti o assegnati a reparti delle Forze armate, mobilitati operanti, quando tali reparti, con apposite disposizioni degli Stati Maggiori siano stati riconosciuti partecipanti in modo diretto ed immediato alla condotta ed allo svolgimento delle operazioni, durante i cicli operativi indicati nelle disposizioni stesse. Sono equiparati ai combattenti della guerra di liberazione i partigiani combattenti, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, nonchè coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione in formazioni non regolari, ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241;

3) i benefici previsti in favore degli ex combattenti spettano inoltre: *a*) ai militari e militarizzati che attraversarono le linee nemiche dopo il 14 ottobre 1943 (art. 3 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137); *b*) ai militari e militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite (art. 4 dello stesso decreto, con l'eccezione prevista in detto articolo); *c*) ai cooperatori al seguito delle Forze armate alleate (art. 5 stesso decreto); *d*) ai militari e militarizzati in servizio all'8 settembre 1943 catturati dai tedeschi o dai giapponesi (art. 6 stesso decreto); *e*) ai militari e militarizzati addetti alla bonifica da mine con estensione anche al personale civile (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, per gli addetti alla bonifica terrestre; regio decreto legge 24 maggio 1946, n. 615, per gli addetti al dragaggio di mine marine; art. 10 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, per i militari e militarizzati addetti a tali operazioni durante la guerra e comunque prima dell'entrata in vigore dei decreti sopra citati).

Per l'applicazione dei benefici di cui alla presente lettera *I*), i candidati ex combattenti della guerra in Africa orientale produrranno la dichiarazione integrativa rilasciata ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in bollo da L. 100. I combattenti della guerra 1940 43, o della guerra di liberazione 1943 45 e gli appartenenti alle altre categorie assimilate, produrranno la dichiarazione rilasciata ai sensi della circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, oppure della circolare n. 202860/od/6 in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero della circolare numero 27200/om in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, in bollo da L. 100.

I benefici dell'elevazione di cinque anni del limite massimo di età e della riserva dei posti previsti in favore degli ex combattenti, spettano inoltre ai civili deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nonchè ai profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, ai profughi dalla Libia, dall'Etiopia, dall'Eritrea e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950, ai profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, ai profughi dei territori esteri ed ai profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137).

La documentazione prevista per il riconoscimento dei benefici di cui al precedente comma è la seguente: per i cittadini deportati dal nemico, l'attestazione del prefetto della Provincia di residenza, in bollo da L. 100, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27; per i profughi dai territori di confine, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato, in bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia di residenza o dal Prefetto di Roma per i profughi residenti all'estero; per le altre categorie di profughi previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una delle attestazioni indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, in bollo da L. 100;

L) i candidati che siano, o siano stati, dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, produrranno, ai fini

dell'applicazione dei benefici sottoindicati i seguenti documenti: se dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti, la copia dello stato matricolare redatta nel modo indicato al precedente art. 8; se dipendenti non di ruolo, un certificato rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, in bollo da L. 100, dal quale risultino, oltre alla categoria d'impiego, la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, ed eventualmente la data di cessazione dal servizio ed i motivi di detta cessazione.

Per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti, per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale che sia la natura del loro rapporto d'impiego.

Inoltre, i candidati che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale godono della preferenza nella formazione della graduatoria a parità di merito, dopo le categorie di candidati indicate nelle lettere che precedono.

I candidati che, fuori del caso predetto, abbiano prestato comunque servizio lodevole nelle Amministrazioni dello Stato, godono della preferenza nella formazione della graduatoria, ma in via subordinata a parità di merito ed a parità di altri titoli, ed in tale caso, se celibi o nubili, sono preceduti anche dai coniugati;

M) i candidati che siano coniugati, oppure vedovi con prole, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, hanno diritto alla elevazione di due anni del limite massimo di età, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tale elevazione è cumulabile con quella di cinque anni prevista per gli ex combattenti e per le altre categorie alle quali sono estesi i benefici di cui godono gli ex combattenti, come pure con l'elevazione a 39 anni prevista per i decorati al valore militare, purchè non venga superato il limite massimo di 40 anni.

I candidati coniugati hanno anche diritto alla preferenza a parità di merito, dopo le categorie indicate alle lettere precedenti, nella formazione della graduatoria, ed hanno anche la preferenza a parità di altri titoli preferenziali. Tra candidati coniugati, la preferenza ha effetto con riguardo al numero dei figli.

Per ottenere il riconoscimento dei benefici previsti per i coniugati, i candidati presenteranno un certificato attestante lo stato di famiglia, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

N) i candidati che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, godono del beneficio dell'elevazione del limite di età fino al massimo di 40 anni. Al di fuori del caso precedente, ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, fermo restando il limite massimo di 40 anni.

Nel caso debbano comprovare tale titolo ai fini del superamento del limite di età, i candidati che si trovino nelle condizioni sopra richiamate, produrranno una attestazione, in bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza, ovvero la copia della sentenza, nel caso che abbiano riportato sanzioni penali;

O) i candidati che siano stati dipendenti del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) in servizio al 18 giugno 1953 godono del beneficio dell'elevazione del limite di età fino al massimo di 40 anni. Per usufruire del beneficio, ove necessario, i candidati produrranno un certificato in bollo da L. 100 attestante la loro qualità;

P) i candidati che siano stati assistenti ordinari di Università o di altri Istituti di istruzione universitaria, o siano cessati dal servizio per motivi non disciplinari, hanno diritto ad un aumento del limite massimo di età per un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Anche in favore degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività di servizio che cessati per ragioni di carattere non disciplinari, è stabilito un aumento del limite massimo di età per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria. Resta fermo, comunque, il limite massimo di 40 anni;

Q) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica e che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità senza ottenere contemporaneamente il reimpiego come civili, si prescinde dal limite massimo di età. Per ottenere tale beneficio, ove necessario, i candidati presenteranno una attestazione in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente autorità militare.

Art. 10.

Nomina dei vincitori.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova nella qualifica di ispettori aggiunti di 3ª classe del ruolo della carriera del personale di concetto dell'Ispettorato del lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un quinto dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio dell'Ispettorato del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'Amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Periodo di prova.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione.

Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.

Commissione di esame.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un impiegato dei ruoli della carriera direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore ad ispettore generale, presidente;

b) di due professori di istituto di istruzione secondaria di 2° grado, insegnanti in materie comprese tra quelle su cui vertono le prove di esame;

c) di due impiegati dei ruoli della carriera direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato dei ruoli delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o equiparata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1957

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1958
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 83 — Baroni

---

Allegato 1

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a venti posti di ispettore aggiunto di 3ª classe del ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro (riservato a candidati muniti del diploma di perito agrario)

Prove scritte

1. *Diritto e legislazione del lavoro.* Il rapporto di lavoro: le fonti del rapporto di lavoro, costituzione del rapporto di lavoro; diritti ed obblighi delle parti, estinzione del rapporto di lavoro. Il lavoro autonomo ed il lavoro subordinato. La disciplina del rapporto di lavoro, avviamento al lavoro, tutela del lavoro femminile e minorile, disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi, tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro. La previdenza sociale, assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione, assicurazione contro le malattie, i trattamenti integrativi della retribuzione (assegni familiari, integrazione salariale lavoratori dell'industria), forme speciali di previdenza, contributi unificati in agricoltura. L'assistenza sociale: i patronati di assistenza, l'assistenza ai pensionati ed agli orfani dei lavoratori, l'assistenza dello Stato nella formazione professionale dei lavoratori, le case per i lavoratori - La cooperazione - Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale: sua organizzazione centrale e periferica. L'Ispettorato del lavoro, compiti ed organizzazione. Organismi internazionali operanti nel campo del lavoro.

2. *Agricoltura*: L'agricoltura: sua definizione, sue parti: Metereologia e climatologia agraria - Pedologia - Tecnica agrologica - Tecnica culturale in generale - Coltivazioni erbacee da pieno campo - Coltivazioni ortive - Coltivazioni da fiori - Viticoltura - Olivicoltura - Frutticoltura - Piante da foglia - Selvicoltura.

Prova orale

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, ed inoltre su:

3. *Nozioni di ordinamento amministrativo.* Principi della organizzazione amministrativa, ordinamento amministrativo dello Stato italiano. L'Amministrazione diretta centrale. Organi attivi (il Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, i Ministeri, organi interni dei Ministeri, le Amministrazioni autonome), organi consultivi (il Consiglio di Stato, composizione, attribuzioni consultive del Consiglio di Stato, cenni sulle attribuzioni giurisdizionali, l'Avvocatura dello Stato), organi di controllo (la Corte dei conti, composizione, funzioni di controllo, cenni sulle funzioni giurisdizionali). L'Amministrazione governativa locale: la circoscrizione amministrativa, la Provincia come circoscrizione amministrativa (il prefetto e gli altri organi della Provincia come circoscrizione amministrativa), il sindaco come ufficiale del Governo; gli uffici locali dell'Amministrazione governativa.

L'amministrazione indiretta dello Stato: il Comune (elementi costitutivi, organi del Comune), la Provincia (elementi costitutivi, organi dell'Amministrazione provinciale), la Regione (Regioni autonome costituite, organi della Regione).

Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato, responsabilità dell'impiegato.

4. *Nozioni di industrie agrarie.* Enologia: locali, vasi vinari, uva, mosto, vino, vinacce e prodotti secondari, aceto - Oleificio: locali, olive, olio, utilizzazione delle sanse e degli altri residui dell'oleificio - Caseificio: latte, locali, burro, formaggio, prodotti secondari del caseificio. Conserve alimentari (cenni sulla preparazione e sulla composizione delle conserve alimentari più diffuse).

5. *Elementi di statistica metodologica.* Concetto del fenomeno collettivo. Variabilità dei fenomeni. Rilevazione statistica - Esposizione dei dati - Serie e seriazioni - Indici e valori segnaletici, media aritmetica, media geometrica, altre medie, valore mediano, moda o norma. Rapporti. Rappresentazione grafica.

6. *Elementi di diritto penale.* La legge penale: codice e leggi complementari, la legge penale nel tempo e nello spazio; il reato in generale, delitto e contravvenzioni, dolo e colpa; le pene: nozione di pena, pene principali ed accessorie, i delitti contro la pubblica Amministrazione.

7. *Elementi di procedura penale.* Nozione del processo penale, azione penale, esercizio dell'azione, querela, polizia giudiziaria, sentenze e ordinanze.

Allegato 2

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi, su carta da bollo da L. 200

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio Ispettorato del lavoro - Div. 4ª

Via Flavia n. 6 — Roma

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il giorno . . . . , domiciliato in . . . . (provincia di) via . . . , chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a venti posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera del personale di concetto dell'Ispettorato del lavoro.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di perito agrario in data . . presso l'Istituto « » di . ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione, i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara (secondo i casi di aver prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso , di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di , ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso in qualità di dal . al . ., e che detto servizio è cessato a motivo di (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione ad ufficio periferico dell'Ispettorato del lavoro, e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo

Data, ...

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(959)

Concorso per esami a dieci posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a geometri.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1956, n. 1563, sull'adeguamento degli organici del personale dell'Ispettorato del lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di ispettori aggiunti di 3ª classe nel ruolo della carriera del personale di concetto dell'Ispettorato del lavoro, di cui al quadro 37 annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al quale possono partecipare i cittadini italiani di età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni del limite superiore di età previste dal successivo art. 9, che siano in possesso del requisito della buona condotta e della idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, e siano muniti del diploma di geometra. Non saranno ritenuti validi altri titoli di studio ancorchè superiori od equipollenti.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Ai fini dell'ammissione al concorso sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, fissato all'articolo seguente.

Art. 2.

Domanda di ammissione.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio dell'Ispettorato del lavoro, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200 secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancella-

zione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

Diario prove di esame e comunicazioni.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e si effettueranno presso la sede di Roma, salva la facoltà di istituire altre sedi periferiche di esame, in relazione al numero degli aspiranti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse, e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami costituisce rinunzia al concorso, quale ne sia la causa.

Art. 4.

Prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una orale secondo il programma annesso al presente decreto.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla Commissione esaminatrice o preventivamente autorizzati con deliberazione motivata dalla Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 5.

Esito delle prove di esame.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 6.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere taluno dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina indicati al successivo art. 9 dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio Ispettorato del lavoro, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei requisiti stessi, redatti nella forma indicata nel predetto articolo.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 7.

Graduatoria.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, l'Amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei oltre i vincitori sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

Presentazione dei documenti.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio Ispettorato del lavoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) originale diploma del titolo di studio indicato all'art. 1 del bando, od una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autenticata dovrà essere prodotta in bollo da L. 200;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, produrranno i documenti indicati al successivo art. 9, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo. Non è valido il certificato penale in luogo di quello generale;

6) certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art 3 della legge 24 febbraio 1953, n 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dal capo dell'ufficio al quale il candidato appartiene. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere dell'Ispettorato del lavoro;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 7.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni dello Stato, od Enti di qualsiasi natura.

Art. 9.

Categorie di candidati aventi diritto a benefici particolari e documentazione da produrre.

Ai fini dell'applicazione dei benefici dell'elevazione del limite massimo di età, di cui al precedente art. 1, o della riserva dei posti di cui al quarto comma del precedente art. 7, ovvero della preferenza a parità di merito ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, vengono in appresso indicate le categorie di candidati aventi diritto a tutti o ad alcuni dei benefici predetti, nonchè la documentazione da produrre:

A) gli insigniti di medaglia al valor militare hanno diritto all'elevazione del limite di età fino al compimento del 39° anno di età, ai sensi del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, nonchè alla preferenza di primo grado in caso di parità di merito ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Produrranno, ai fini del riconoscimento del beneficio, l'originale od una copia autentica del documento di concessione;

B) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti, i mutilati ed invalidi, anche non militari, per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per servizio, i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e invalidi per azioni singole o collettive aventi fini politici occorse nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, hanno diritto, ai sensi delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 15 luglio 1950, n. 539, e successive modificazioni ed integrazioni, all'elevazione del limite massimo di età sino al compimento del 45° anno di età. Hanno inoltre diritto ad essere inclusi fra i vincitori del concorso, sino a che non siano raggiunti nell'organico dell'Ispettorato del lavoro le proporzioni di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, semprechè essi abbiano conseguito l'idoneità. A parità di merito, hanno diritto di preferenza nella formazione della graduatoria dopo i candidati di cui alla precedente lettera *A*); in tale preferenza, i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti precedono i mutilati ed invalidi per fatti di guerra, e questi, a loro volta, i mutilati ed invalidi per servizio.

I benefici di cui sopra non si applicano agli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e dalle voci 3 e 6 della categoria 10ª; non si applicano, inoltre, agli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa. Per gli invalidi per servizio, l'esclusione dal beneficio ha effetto anche per le lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla presente lettera *B*), i mutilati ed invalidi di guerra produr-

ranno il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido. I mutilati ed invalidi per servizio produrranno, invece, il decreto di concessione della pensione con l'indicazione della categoria di pensione o della voce e categoria d'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

C) gli orfani dei caduti per la guerra 1915 18 hanno diritto, ai sensi della legge 26 luglio 1929, n. 1397, all'assunzione nei posti della quota riservata agli ex combattenti, se riconosciuti idonei ed in quanto non risulti possibile l'assegnazione dei posti stessi agli ex combattenti. Per effetto di successive disposizioni legislative il beneficio della riserva dei posti previsto per gli orfani di cui sopra è esteso agli orfani dei caduti in Africa orientale, dei caduti della guerra 1940-43, dei caduti della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, agli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, dei caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, agli orfani dei caduti appartenenti alle forze armate della sedicente repubblica sociale, a quelli dei perseguitati politici antifascisti o razziali morti in carcere, al confino, nelle sedi di polizia od in seguito a violenze, nonchè ai figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra. Il beneficio di cui sopra è esteso anche agli orfani dei caduti per servizio. A parità di merito, hanno anche diritto di preferenza nella formazione della graduatoria dopo le categorie di cui alle lettere *A*) e *B*). In tale preferenza, gli orfani di guerra precedono gli orfani dei caduti civili per fatto di guerra, ed essi, a loro volta, gli orfani dei caduti per servizio.

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla presente lettera *C*) gli orfani iscritti negli elenchi tenuti a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra produrranno un certificato del Comitato competente, in bollo da L. 100. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato del competente Ufficio del lavoro in bollo da L. 100, rilasciato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

D) i candidati feriti in combattimento e quelli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale per merito di guerra, oltre a godere dei benefici di cui alla successiva lettera *I*) in quanto ex combattenti, hanno anche diritto di preferenza, a parità di merito, nella formazione della graduatoria subito dopo i candidati che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *C*). I feriti in combattimento precedono gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale.

Per il riconoscimento del diritto di cui trattasi, essi presenteranno l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

E) i candidati che siano capi di famiglia numerosa, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età sino al compimento del 39° anno. Hanno anche diritto di preferenza nella formazione della graduatoria, a parità di merito, dopo i candidati appartenenti alle categorie indicate nelle lettere precedenti.

Per l'applicazione dei benefici predetti produranno lo stato di famiglia in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. Dal certificato di famiglia dovrà risultare che essa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra di essi anche i figli caduti in guerra;

F) i candidati che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione attuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3, sono preferiti, a parità di merito, subito dopo i candidati appartenenti alle categorie indicate nelle lettere precedenti. Presenteranno il diploma o attestato ad essi rilasciato al termine del corso stesso, contenente l'indicazione del punteggio conseguito;

G) i candidati che siano figli di mutilati od invalidi di guerra ex combattenti, oppure di mutilati od invalidi civili per fatto di guerra, ovvero di mutilati od invalidi per servizio, sono preferiti, a parità di merito, nella formazione della graduatoria, subito dopo i candidati appartenenti alle categorie indicate nelle lettere precedenti. Tra di essi sono preferiti, nell'ordine, i figli di mutilati od invalidi di guerra ex combattenti, di mutilati od invalidi civili per fatto di guerra e quindi di mutilati od invalidi per servizio.

Per far valere la preferenza di cui sopra, essi produrranno uno dei documenti indicati alla precedente lettera *B*) rilasciato a nome del genitore mutilato od invalido, oppure un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

H) le candidate che siano madri, oppure vedove non rimaritate, ovvero sorelle, vedove o nubili, dei caduti indicati alla precedente lettera *C*) come pure le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, hanno diritto di preferenza nella formazione della graduatoria, a parità di merito, dopo le categorie indicate alle lettere precedenti. Tra di esse sono preferite, nell'ordine, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle, vedove o nubili, dei caduti in guerra, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle, vedove o nubili, dei caduti civili per fatto di guerra, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle, vedove o nubili, dei caduti per servizio.

La qualità si comprova mediante un certificato in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

I) candidati ai quali è attribuita la qualifica di ex combattenti hanno diritto ai sensi del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, all'elevazione di cinque anni del limite massimo di età. Ai predetti candidati, inoltre, sono riservati, ai sensi del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, tanti posti quanti ne occorrono per la nomina degli ex combattenti che abbiano conseguito l'idoneità, entro il limite massimo della metà dei posti messi a concorso. I candidati che abbiano prestato servizio militare come combattenti godono pure del diritto di preferenza, a parità di merito, nella formazione della graduatoria, ai sensi del citato arti-

colo 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; in tale preferenza seguono le categorie di candidati indicate alle lettere precedenti.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, numero 93.

Le disposizioni relative agli ex combattenti si applicano in favore delle seguenti categorie:

1) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 (regio decreto legge 2 giugno 1936, n. 1172);

2) ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione 1943-45 (regio decreto legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, con legge 23 febbraio 1952, n. 93).

Per la guerra 1940-43 sono considerati combattenti: *a*) i militari appartenenti a reparti delle Forze armate, mobilitati operanti, quando tali reparti, con apposite disposizioni degli Stati Maggiori, siano stati riconosciuti partecipanti alla condotta od allo svolgimento delle operazioni, durante i cicli operativi indicati nelle disposizioni stesse; *b*) i militarizzati al seguito dell'Esercito operante, od assegnati ad altre Forze armate operanti, nelle condizioni di cui alla lettera precedente. Per la guerra di liberazione 1943-45 sono considerati ex combattenti i militari ed i militarizzati appartenenti o assegnati a reparti delle Forze armate, mobilitati operanti, quando tali reparti, con apposite disposizioni degli Stati Maggiori siano stati riconosciuti partecipanti in modo diretto ed immediato alla condotta ed allo svolgimento delle operazioni, durante i cicli operativi indicati nelle disposizioni stesse. Sono equiparati ai combattenti della guerra di liberazione i partigiani combattenti, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, nonchè coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione in formazioni non regolari, ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241;

3) i benefici previsti in favore degli ex combattenti spettano inoltre: *a*) ai militari e militarizzati che attraversarono le linee nemiche dopo il 14 ottobre 1943 (art. 3 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137); *b*) ai militari e militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite (art. 4 dello stesso decreto, con l'eccezione prevista in detto articolo); *c*) ai cooperatori al seguito delle Forze armate alleate (art. 5 stesso decreto); *d*) ai militari e militarizzati in servizio all'8 settembre 1943 catturati dai tedeschi o dai giapponesi (art. 6 stesso decreto); *e*) ai militari e militarizzati addetti alla bonifica da mine con estensione anche al personale civile (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, per gli addetti alla bonifica terrestre; regio decreto-legge 24 maggio 1946, n. 615, per gli addetti al dragaggio di mine marine; art. 10 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, per i militari e militarizzati addetti a tali operazioni durante la guerra e comunque prima dell'entrata in vigore dei decreti sopra citati).

Per l'applicazione dei benefici di cui alla presente lettera *I*), i candidati ex combattenti della guerra in Africa orientale produrranno la dichiarazione integrativa rilasciata ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in bollo da L. 100. I combattenti della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione 1943-45 e gli appartenenti alle altre categorie assimilate, produrranno la dichiarazione rilasciata ai sensi della circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, oppure della circolare n. 202860/od/3 in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero della circolare numero 27200/om in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina in bollo da L. 100.

I benefici dell'elevazione di cinque anni del limite massimo di età e della riserva dei posti previsti in favore degli ex combattenti, spettano inoltre ai civili deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nonchè ai profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, ai profughi dalla Libia, dall'Etiopia, dall'Eritrea e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950, ai profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, ai profughi dei territori esteri ed ai profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137).

La documentazione prevista per il riconoscimento dei benefici di cui al precedente comma è la seguente: per i cittadini deportati dal nemico, l'attestazione del prefetto della Provincia di residenza, in bollo da L. 100, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27; per i profughi dai territori di confine, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato, in bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia di residenza o dal Prefetto di Roma per i profughi residenti all'estero; per le altre categorie di profughi previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una delle attestazioni indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, in bollo da L. 100;

L) i candidati che siano, o siano stati, dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, produrranno, ai fini dell'applicazione dei benefici sottoindicati i seguenti documenti: se dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti, la copia dello stato matricolare redatta nel modo indicato al precedente art. 8; se dipendenti non di ruolo, un certificato rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, in bollo da L. 100, dal quale risultino, oltre alla categoria d'impiego, la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, ed eventualmente la data di cessazione dal servizio ed i motivi di detta cessazione.

Per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti, per

l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale che sia la natura del loro rapporto d'impiego.

Inoltre, i candidati che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale godono della preferenza nella formazione della graduatoria a parità di merito, dopo le categorie di candidati indicate nelle lettere che precedono.

I candidati che, fuori del caso predetto, abbiano prestato comunque servizio lodevole nelle Amministrazioni dello Stato, godono della preferenza nella formazione della graduatoria, ma in via subordinata a parità di merito ed a parità di altri titoli, ed in tale caso, se celibi o nubili, sono preceduti anche dai coniugati;

M) i candidati che siano coniugati, oppure vedovi con prole, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, hanno diritto alla elevazione di due anni del limite massimo di età, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tale elevazione è cumulabile con quella di cinque anni prevista per gli ex combattenti e per le altre categorie alle quali sono estesi i benefici di cui godono gli ex combattenti, come pure con l'elevazione a 39 anni prevista per i decorati al valore militare, purchè non venga superato il limite massimo di 40 anni.

I candidati coniugati hanno anche diritto alla preferenza a parità di merito, dopo le categorie indicate alle lettere precedenti, nella formazione della graduatoria, ed hanno anche la preferenza a parità di altri titoli preferenziali. Tra candidati coniugati, la preferenza ha effetto con riguardo al numero dei figli.

Per ottenere il riconoscimento dei benefici previsti per i coniugati, i candidati presenteranno un certificato attestante lo stato di famiglia, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

N) i candidati che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, godono del beneficio dell'elevazione del limite di età fino al massimo di 40 anni. Al di fuori del caso precedente, ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, fermo restando il limite massimo di 40 anni.

Nel caso debbano comprovare tale titolo ai fini del superamento del limite di età, i candidati che si trovino nelle condizioni sopra richiamate, produrranno una attestazione, in bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza, ovvero la copia della sentenza, nel caso che abbiano riportato sanzioni penali;

O) i candidati che siano stati dipendenti del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) in servizio al 18 giugno 1953 godono del beneficio dell'elevazione del limite di età fino al massimo di 40 anni. Per usufruire del beneficio, ove necessario, i candidati produrranno un certificato in bollo da L. 100 attestante la loro qualità;

P) i candidati che siano stati assistenti ordinari di Università o di altri Istituti di istruzione universitaria, o siano cessati dal servizio per motivi non disciplinari, hanno diritto ad un aumento del limite massimo di età per un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Anche in favore degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività di servizio che cessati per ragioni di carattere non disciplinari, è stabilito un aumento del limite massimo di età per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria. Resta fermo, comunque, il limite massimo di 40 anni;

Q) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica e che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità senza ottenere contemporaneamente il reimpiego come civili, si prescinde dal limite massimo di età. Per ottenere tale beneficio, ove necessario, i candidati presenteranno una attestazione in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente autorità militare.

Art. 10.

Nomina dei vincitori.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova nella qualifica di ispettori aggiunti di 3ª classe del ruolo della carriera del personale di concetto dell'Ispettorato del lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un quinto dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio dell'Ispettorato del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'Amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Periodo di prova.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.

Commissione di esame.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un impiegato dei ruoli della carriera direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore ad ispettore generale, presidente;

b) di due professori di istituto di istruzione secondaria di 2° grado, insegnanti in materie comprese tra quelle su cui vertono le prove di esame;

c) di due impiegati dei ruoli della carriera direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato dei ruoli delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o equiparata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1957

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1958
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 84. — BAPONE

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a dieci posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera del personale di concetto dell'Ispettorato del lavoro (riservato a candidati muniti del diploma di geometra)

PROVE SCRITTE

1. *Diritto e legislazione del lavoro.* Il rapporto di lavoro: le fonti del rapporto di lavoro, costituzione del rapporto di lavoro, diritti ed obblighi delle parti, estinzione del rapporto di lavoro. Il lavoro autonomo e il lavoro subordinato. La disciplina del rapporto di lavoro: avviamento al lavoro, tutela del lavoro femminile e minorile, disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi, tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro. La previdenza sociale: assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione, assicurazione contro le malattie, i trattamenti integrativi della retribuzione (assegni familiari, integrazione salariale lavoratori dell'industria), forme speciali di previdenza, contributi unificati in agricoltura. L'assistenza sociale: i patronati di assistenza, l'assistenza ai pensionati ed agli orfani dei lavoratori, l'assistenza dello Stato nella formazione professionale dei lavoratori, le case per i lavoratori - La cooperazione - Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale: sua organizzazione centrale e periferica. L'Ispettorato del lavoro, compiti ed organizzazione. Organismi internazionali operanti nel campo del lavoro.

2. *Costruzioni.* — Materiali da costruzione: pietre naturali (estrazione, lavorazione), pietre artificiali in genere e laterizi in particolare (fabbricazione, caratteristiche, impiego); legname usato nelle costruzioni (preparazione, stagionatura, conservazione, pregi e difetti), metalli usati nelle costruzioni, calci, gessi, cementi, ghiaie, sabbie, pozzolane, malte, calcestruzzi (dosatura, preparazione, uso).

Resistenza dei materiali: generalità sulle sollecitazioni e deformazioni dei solidi elastici, carico a limite di elasticità, di snervamento e di rottura, carico e grado di sicurezza, sollecitazione e impiego delle formule corrispondenti. Studio elementare della flessione delle travi: cenni sulla sollecitazione composta di pressione e di flessione; cenni sulla resistenza dei solidi caricati di punta, applicazione delle nozioni sulle sollecitazioni semplici e composte alla verifica di robustezza e al calcolo sommario di travi e strutture nei casi più semplici. Muri di fabbrica, muri speciali, pilastri, archi e piattabande.

Cemento armato: generalità, proprietà dei materiali costituenti il cemento armato e proprietà del conglomerato di cemento per quanto si riferisce all'azione meccanica, termica, chimica, ecc.; preparazione dei materiali componenti il cemento armato, descrizione particolareggiata delle strutture più comuni nelle opere in cemento armato.

Solai di legno, di ferro e solai speciali, volte e loro misurazione, tetti o terrazze, scale, opere complementari, fondazioni, consolidamento dei terreni.

Computi metrici di tutte le strutture, sommari e particolareggiati.

Impianti di cantiere.

Capitolati di appalto, tariffe di prezzi, regolamenti edilizi e di igiene.

PROVA ORALE

La prova verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, ed inoltre su:

3. *Nozioni di ordinamento amministrativo.* Principi della organizzazione amministrativa. Ordinamento amministrativo dello Stato italiano. L'Amministrazione diretta centrale. Organi attivi (il Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, i Ministeri, organi interni dei Ministeri, le Amministrazioni autonome), organi consultivi (il Consiglio di Stato, composizione, attribuzioni consultive del Consiglio di Stato, cenni sulle attribuzioni giurisdizionali, l'Avvocatura dello Stato), organi di controllo (la Corte dei conti, composizione, funzioni di controllo, cenni sulle funzioni giurisdizionali). L'Amministrazione governativa locale: la circoscrizione amministrativa, la Provincia come circoscrizione amministrativa (il prefetto e gli altri organi della Provincia come circoscrizione amministrativa), il sindaco come ufficiale del Governo, gli uffici locali dell'Amministrazione governativa. L'Amministrazione indiretta dello Stato, il Comune (elementi costitutivi, organi del Comune), la Provincia (elementi costitutivi, organi dell'Amministrazione provinciale), la Regione (Regioni autonome costituite, organi della Regione).

Cenni sul rapporto di pubblico impiego, diritti e doveri dell'impiegato, responsabilità dell'impiegato.

4. *Nozioni di contabilità dei lavori.* Organizzazione tecnico amministrativa delle aziende di costruzione. Elementi che costituiscono il patrimonio di un'azienda di costruzioni: criteri per la loro identificazione, misurazione e valutazione ai fini dell'accertamento della consistenza patrimoniale (in particolare, della valutazione dei lavori in corso), l'inventario generale di una azienda di costruzione.

Le scritture elementari nelle aziende di costruzioni. Libri elementari comuni ed altre aziende, scritture speciali amministrativo-contabili delle aziende di costruzioni, con particolare riguardo a quelle richieste per lavori eseguiti per conto dello Stato e di Enti pubblici (manuale del direttore dei lavori, giornale dei lavori, libretti a misura e delle provviste, liste settimanali, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, stati di avanzamento, certificati di pagamento delle rate di acconto, registro dei pagamenti, stato finale).

5. *Elementi di statistica metodologica.* Concetto del fenomeno collettivo. Variabilità dei fenomeni - Rilevazione statistica. Esposizione dei dati - Serie e seriazioni. Indici e valori segnaletici, Media aritmetica, media geometrica, altre medie, Valore mediano, Moda o norma. Rapporti. Rappresentazione grafica.

6. *Elementi di diritto penale.* La legge penale: codice e leggi complementari, la legge penale nel tempo e nello spazio, il reato in generale, delitto e contravvenzioni, dolo e colpa, le pene: nozione di pena, pene principali ed accessorie, i delitti contro la pubblica Amministrazione.

7. *Elementi di procedura penale.* Nozione del processo penale, azione penale, esercizio dell'azione, querela, polizia giudiziaria, sentenze e ordinanze.

ALLEGATO 2

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi, su carta da bollo da L. 200

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio Ispettorato del lavoro - Div. 4ª

Via Flavia n. 6 — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il giorno . . . ., domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a dieci posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera del personale di concetto dell'Ispettorato del lavoro.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di geometra in data . . presso l'Istituto « . . » di . ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione, i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate)

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara (secondo i casi di aver prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso , di non aver prestato servizio militare perche non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perche, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualita di ., ovvero perche riformato o rivedibile)

Il sottoscritto dichiara di aver gia prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . in qualita di . . dal . . al . ., e che detto servizio e cessato a motivo di . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, e necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso)

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione ad ufficio periferico dell Ispettorato del lavoro, e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo

. . . .

Data, ...

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovra essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n 1700

Per i dipendenti dello Stato e sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio

(960)

Concorso per esami a cinquantacinque posti di ispettori aggiunti di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di ragioniere e perito commerciale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1956, n. 1563, sull'adeguamento degli organici del personale dell'Ispettorato del lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione.

E' indetto un concorso per esami a cinquantacinque posti di ispettori aggiunti di 3ª classe nel ruolo della carriera del personale di concetto dell'Ispettorato del lavoro, di cui al quadro 37 annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al quale possono partecipare i cittadini italiani di età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni del limite superiore di età previste dal successivo art. 9, che siano in possesso del requisito della buona condotta e dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, e siano muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale. Non saranno ritenuti validi altri titoli di studio ancorchè superiori od equipollenti.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Ai fini dell'ammissione al concorso sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, fissato all'articolo seguente.

Art. 2.

Domanda di ammissione.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale degli affari generali e del personale, Servizio dell'Ispettorato del lavoro, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione redatta su carta da bollo da L. 200 secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichia-

reranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.
Diario prove di esame e comunicazioni.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per il lavoro e della previdenza sociale, e si effettueranno presso la sede di Roma, salva la facoltà di istituire altre sedi periferiche di esame, in relazione al numero degli aspiranti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse, e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami costituisce rinunzia al concorso, quale ne sia la causa.

Art. 4.
Prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una orale secondo il programma annesso al presente decreto.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla Commissione esaminatrice o preventivamente autorizzati con deliberazione motivata dalla Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 5.
Esito delle prove di esame.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 6.
Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere taluno dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina indicati al successivo art. 9 dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio Ispettorato del lavoro, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei requisiti stessi, redatti nella forma indicata nel predetto articolo.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 7.
Graduatoria.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, l'Amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei oltre i vincitori sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

Presentazione dei documenti.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio Ispettorato del lavoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) originale diploma del titolo di studio indicato all'art. 1 del bando, od una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autenticata dovrà essere prodotta in bollo da L. 200;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, produrranno i documenti indicati al successivo art. 9, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo. Non è valido il certificato penale in luogo di quello generale;

6) certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza

(candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto:

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dal capo dell'ufficio al quale il candidato appartiene. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere dell'Ispettorato del lavoro:

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 7.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni dello Stato, od Enti di qualsiasi natura.

Art. 9.

Categorie di candidati aventi diritto a benefici particolari e documentazione da produrre.

Ai fini dell'applicazione dei benefici dell'elevazione del limite massimo di età, di cui al precedente art. 1, o della riserva dei posti di cui al quarto comma del precedente art. 7, ovvero della preferenza a parità di merito ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, vengono in appresso indicate le categorie di candidati aventi diritto a tutti o ad alcuni dei benefici predetti, nonchè la documentazione da produrre:

A) gli insigniti di medaglia al valor militare hanno diritto all'elevazione del limite di età fino al compimento del 39° anno di età, ai sensi del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, nonchè alla preferenza di primo grado in caso di parità di merito ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Produrranno, ai fini del riconoscimento del beneficio, l'originale od una copia autentica del documento di concessione;

B) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti, i mutilati ed invalidi, anche non militari, per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per servizio, i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e invalidi per azioni singole o collettive aventi fini politici occorse nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, hanno diritto, ai sensi delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 15 luglio 1950, n. 539, e successive modificazioni ed integrazioni, all'elevazione del limite massimo di età sino al compimento del 45° anno di età. Hanno inoltre diritto ad essere inclusi fra i vincitori del concorso, sino a che non siano raggiunti nell'organico dell'Ispettorato del lavoro le proporzioni di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, semprechè essi abbiano conseguito l'idoneità. A parità di merito, hanno diritto di preferenza nella formazione della graduatoria dopo i candidati di cui alla precedente lettera *A*); in tale preferenza, i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti precedono i mutilati ed invalidi per fatti di guerra, e questi, a loro volta, i mutilati ed invalidi per servizio.

I benefici di cui sopra non si applicano agli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e dalle voci 3 e 6 della categoria 10ª; non si applicano, inoltre, agli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa. Per gli invalidi per servizio, l'esclusione dal beneficio ha effetto anche per le lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla presente lettera *B*), i mutilati ed invalidi di guerra produrranno il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza pro-

vinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido. I mutilati ed invalidi per servizio produrranno, invece, il decreto di concessione della pensione con l'indicazione della categoria di pensione o della voce e categoria d'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

C) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 hanno diritto, ai sensi della legge 26 luglio 1929, n. 1397, all'assunzione nei posti della quota riservata agli ex combattenti, se riconosciuti idonei ed in quanto non risulti possibile l'assegnazione dei posti stessi agli ex combattenti. Per effetto di successive disposizioni legislative il beneficio della riserva dei posti previsto per gli orfani di cui sopra è esteso agli orfani dei caduti in Africa orientale, dei caduti della guerra 1940-43, dei caduti della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, agli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, dei caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, agli orfani dei caduti appartenenti alle forze armate della sedicente repubblica sociale, a quelli dei perseguitati politici antifascisti o razziali morti in carcere, al confino, nelle sedi di polizia od in seguito a violenze, nonchè ai figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra. Il beneficio di cui sopra è esteso anche agli orfani dei caduti per servizio. A parità di merito, hanno anche diritto di preferenza nella formazione della graduatoria dopo le categorie di cui alle lettere *A*) e *B*). In tale preferenza, gli orfani di guerra precedono gli orfani dei caduti civili per fatto di guerra, ed essi, a loro volta, gli orfani dei caduti per servizio.

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla presente lettera *C*) gli orfani iscritti negli elenchi tenuti a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra produrranno un certificato del Comitato competente, in bollo da L. 100. Gli orfani dei caduti per servizio produranno un certificato del competente Ufficio del lavoro in bollo da L. 100, rilasciato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

D) i candidati feriti in combattimento e quelli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale per merito di guerra, oltre a godere dei benefici di cui alla successiva lettera *I*) in quanto ex combattenti, hanno anche diritto di preferenza, a parità di merito, nella formazione della graduatoria subito dopo i candidati che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *C*). I feriti in combattimento precedono gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale.

Per il riconoscimento del diritto di cui trattasi, essi presenteranno l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

E) i candidati che siano capi di famiglia numerosa, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età sino al compimento del 39° anno. Hanno anche diritto di preferenza nella formazione della graduatoria, a parità di merito, dopo i candidati appartenenti alle categorie indicate nelle lettere precedenti.

Per l'applicazione dei benefici predetti produranno lo stato di famiglia in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. Dal certificato di famiglia dovrà risultare che essa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra di essi anche i figli caduti in guerra;

F) i candidati che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione attuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3, sono preferiti, a parità di merito, subito dopo i candidati appartenenti alle categorie indicate nelle lettere precedenti. Presenteranno il diploma o attestato ad essi rilasciato al termine del corso stesso, contenente l'indicazione del punteggio conseguito;

G) i candidati che siano figli di mutilati od invalidi di guerra ex combattenti, oppure di mutilati od invalidi civili per fatto di guerra, ovvero di mutilati od invalidi per servizio, sono preferiti, a parità di merito, nella formazione della graduatoria, subito dopo i candidati appartenenti alle categorie indicate nelle lettere precedenti. Tra di essi sono preferiti, nell'ordine, i figli di mutilati od invalidi di guerra ex combattenti, di mutilati od invalidi civili per fatto di guerra e quindi di mutilati od invalidi per servizio.

Per far valere la preferenza di cui sopra, essi produrranno uno dei documenti indicati alla precedente lettera *B*) rilasciato a nome del genitore mutilato od invalido, oppure un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

H) le candidate che siano madri, oppure vedove non rimaritate, ovvero sorelle, vedove o nubili, dei caduti indicati alla precedente lettera *C*) come pure le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, hanno diritto di preferenza nella formazione della graduatoria, a parità di merito, dopo le categorie indicate alle lettere precedenti. Tra di esse sono preferite, nell'ordine, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle, vedove o nubili, dei caduti in guerra, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle, vedove o nubili, dei caduti civili per fatto di guerra, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle, vedove o nubili, dei caduti per servizio.

La qualità si comprova mediante un certificato in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

I) i candidati ai quali è attribuita la qualifica di ex combattenti hanno diritto ai sensi del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, all'elevazione di cinque anni del limite massimo di età. Ai predetti candidati, inoltre, sono riservati, ai sensi del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, tanti posti quanti ne occorrono per la nomina degli ex combattenti che abbiano conseguito l'idoneità, entro il limite massimo della metà dei posti messi a concorso. I candidati che abbiano prestato servizio militare come combattenti godono pure del diritto di preferenza, a parità di merito, nella formazione della graduatoria, ai sensi del citato articolo 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; in tale preferenza seguono le categorie di candidati indicate alle lettere precedenti.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta

amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, numero 93.

Le disposizioni relative agli ex combattenti si applicano in favore delle seguenti categorie:

1) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 (regio decreto legge 2 giugno 1936, n. 1172);

2) ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione 1943-45 (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, con legge 23 febbraio 1952, n. 93).

Per la guerra 1940-43 sono considerati combattenti: *a*) i militari appartenenti a reparti delle Forze armate, mobilitati operanti, quando tali reparti, con apposite disposizioni degli Stati Maggiori, siano stati riconosciuti partecipanti alla condotta od allo svolgimento delle operazioni, durante i cicli operativi indicati nelle disposizioni stesse; *b*) i militarizzati al seguito dell'Esercito operante, od assegnati ad altre Forze armate operanti, nelle condizioni di cui alla lettera precedente. Per la guerra di liberazione 1943-45 sono considerati ex combattenti i militari ed i militarizzati appartenenti o assegnati a reparti delle Forze armate, mobilitati operanti, quando tali reparti, con apposite disposizioni degli Stati Maggiori siano stati riconosciuti partecipanti in modo diretto ed immediato alla condotta ed allo svolgimento delle operazioni, durante i cicli operativi indicati nelle disposizioni stesse. Sono equiparati ai combattenti della guerra di liberazione i partigiani combattenti, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, nonchè coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione in formazioni non regolari, ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241;

3) i benefici previsti in favore degli ex combattenti spettano inoltre: *a*) ai militari e militarizzati che attraversarono le linee nemiche dopo il 14 ottobre 1943 (art. 3 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137); *b*) ai militari e militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite (art. 4 dello stesso decreto, con l'eccezione prevista in detto articolo); *c*) ai cooperatori al seguito delle Forze armate alleate (art. 5 stesso decreto); *d*) ai militari e militarizzati in servizio all'8 settembre 1943 catturati dai tedeschi o dai giapponesi (art. 6 stesso decreto); *e*) ai militari e militarizzati addetti alla bonifica da mine con estensione anche al personale civile (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, per gli addetti alla bonifica terrestre; regio decreto legge 24 maggio 1946, n. 615, per gli addetti al dragaggio di mine marine; art. 10 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, per i militari e militarizzati addetti a tali operazioni durante la guerra e comunque prima dell'entrata in vigore dei decreti sopra citati).

Per l'applicazione dei benefici di cui alla presente lettera *I*), i candidati ex combattenti della guerra in Africa orientale produrranno la dichiarazione integrativa rilasciata ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in bollo da L. 100. I combattenti della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione 1943-45 e gli appartenenti alla altre categorie assimilate, produrranno la dichiarazione rilasciata ai sensi della circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, oppure della circolare n. 202860/od/6 in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero della circolare numero 27200/om in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, in bollo da L. 100.

I benefici dell'elevazione di cinque anni del limite massimo di età e della riserva dei posti previsti in favore degli ex combattenti, spettano inoltre ai civili deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nonchè ai profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, ai profughi dalla Libia, dall'Etiopia, dall'Eritrea e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950, ai profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, ai profughi dei territori esteri ed ai profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137).

La documentazione prevista per il riconoscimento dei benefici di cui al precedente comma è la seguente: per i cittadini deportati dal nemico, l'attestazione del prefetto della Provincia di residenza, in bollo da L. 100, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27; per i profughi dai territori di confine, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato, in bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia di residenza o dal Prefetto di Roma per i profughi residenti all'estero; per le altre categorie di profughi previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una delle attestazioni indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, in bollo da L. 100;

L) i candidati che siano. o siano stati, dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, produrranno, ai fini dell'applicazione dei benefici sottoindicati i seguenti documenti: se dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti, la copia dello stato matricolare redatta nel modo indicato al precedente art. 8; se dipendenti non di ruolo, un certificato rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, in bollo da L. 100, dal quale risultino, oltre alla categoria d'impiego, la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, ed eventualmente la data di cessazione dal servizio ed i motivi di detta cessazione.

Per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti, per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale che sia la natura del loro rapporto d'impiego.

Inoltre, i candidati che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero del lavoro e della previ-

denza sociale godono della preferenza nella formazione della graduatoria a parità di merito, dopo le categorie di candidati indicate nelle lettere che precedono.

I candidati che, fuori del caso predetto, abbiano prestato comunque servizio lodevole nelle Amministrazioni dello Stato, godono della preferenza nella formazione della graduatoria, ma in via subordinata a parità di merito ed a parità di altri titoli, ed in tale caso, se celibi o nubili, sono preceduti anche dai coniugati;

M) i candidati che siano coniugati, oppure vedovi con prole, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, hanno diritto alla elevazione di due anni del limite massimo di età, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tale elevazione è cumulabile con quella di cinque anni prevista per gli ex combattenti e per le altre categorie alle quali sono estesi i benefici di cui godono gli ex combattenti, come pure con l'elevazione a 39 anni prevista per i decorati al valore militare, purchè non venga superato il limite massimo di 40 anni.

I candidati coniugati hanno anche diritto alla preferenza a parità di merito, dopo le categorie indicate alle lettere precedenti, nella formazione della graduatoria, ed hanno anche la preferenza a parità di altri titoli preferenziali. Tra candidati coniugati, la preferenza ha effetto con riguardo al numero dei figli.

Per ottenere il riconoscimento dei benefici previsti per i coniugati, i candidati presenteranno un certificato attestante lo stato di famiglia, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

N) i candidati che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, godono del beneficio dell'elevazione del limite di età fino al massimo di 40 anni. Al di fuori del caso precedente, ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, fermo restando il limite massimo di 40 anni.

Nel caso debbano comprovare tale titolo ai fini del superamento del limite di età, i candidati che si trovino nelle condizioni sopra richiamate, produrranno una attestazione, in bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza, ovvero la copia della sentenza, nel caso che abbiano riportato sanzioni penali;

O) i candidati che siano stati dipendenti del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) in servizio al 18 giugno 1953 godono del beneficio dell'elevazione del limite di età fino al massimo di 40 anni. Per usufruire del beneficio, ove necessario, i candidati produrranno un certificato in bollo da L. 100 attestante la loro qualità;

P) i candidati che siano stati assistenti ordinari di Università o di altri Istituti di istruzione universitaria, o siano cessati dal servizio per motivi non disciplinari, hanno diritto ad un aumento del limite massimo di età per un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Anche in favore degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività di servizio che cessati per ragioni di carattere non disciplinari, è stabilito un aumento del limite massimo di età per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria. Resta fermo, comunque, il limite massimo di 40 anni;

Q) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica e che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità senza ottenere contemporaneamente il reimpiego come civili, si prescinde dal limite massimo di età. Per ottenere tale beneficio, ove necessario, i candidati presenteranno una attestazione in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente autorità militare.

Art. 10.
Nomina dei vincitori.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova nella qualifica di ispettori aggiunti di 3ª classe del ruolo della carriera del personale di concetto dell'Ispettorato del lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un quinto dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio dell'Ispettorato del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'Amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.
Periodo di prova.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.
Commissione di esame.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un impiegato dei ruoli della carriera direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore ad ispettore generale, presidente;

b) di due professori di istituto di istruzione secondaria di 2° grado, insegnanti in materie comprese tra quelle su cui vertono le prove di esame;

c) di due impiegati dei ruoli della carriera direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato dei ruoli delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o equiparata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1957

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1958
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 86. — BARONE

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a cinquantacinque posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera del personale di concetto dell'Ispettorato del lavoro (riservato a candidati muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale).

PROVE SCRITTE

1. *Diritto e legislazione del lavoro*: Il rapporto di lavoro: le fonti del rapporto di lavoro; costituzione del rapporto di lavoro, diritti ed obblighi delle parti, estinzione del rapporto di lavoro. Il lavoro autonomo ed il lavoro subordinato. La disciplina del rapporto di lavoro: avviamento al lavoro, tutela del lavoro femminile e minorile; disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi, tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro. La previdenza sociale: assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione, assicurazione contro le malattie, i trattamenti integrativi della retribuzione (assegni familiari, integrazione salariale lavoratori dell'industria); forme speciali di previdenza, contributi unificati in agricoltura. L'assistenza sociale: i patronati di assistenza; l'assistenza ai pensionati ed agli orfani dei lavoratori, l'assistenza dello Stato nella formazione professionale dei lavoratori, le case per i lavoratori - La cooperazione - Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale: sua organizzazione centrale e periferica. L'Ispettorato del lavoro, compiti ed organizzazione. Organismi internazionali operanti nel campo del lavoro.

2. *Computisteria e ragioneria*: Computisteria: Interesse e sconto; conti correnti.

Ragioneria generale: L'amministrazione e l'organizzazione delle aziende, il capitale nelle imprese, elementi attivi e passivi, principali ed accessori, capitale fisso e circolante, immobilizzato e disponibile; capitale nominale, capitale versato, riserve. L'inventario: criteri di valutazione degli elementi del patrimonio nelle imprese, in relazione ai fini ed alla data dell'inventario. La gestione aziendale, bilanci di previsione, analisi dei fatti amministrativi, le rilevazioni contabili; scritture elementari e sistematiche, metodi di scritture, la partita doppia. I conti, loro distinzioni. I libri obbligatori, principali e facoltativi; il giornale. Apertura dei conti, rilevazione dei fatti di gestione, controlli numerici della partita doppia, bilanci di verificazione. Chiusura dei conti, scritture rettificative, la rilevazione dei risultati lordi, la determinazione a fine esercizio degli ammortamenti e deperimenti, delle svalutazioni e rivalutazioni, dei ratei e risconti, dei fondi di oscillazione valori e di rischi, scritture relative - I bilanci: loro formazione, la destinazione dell'utile netto di esercizio.

Ragioneria speciale: Le società commerciali: classificazione; scritture relative alla costituzione, alla rilevazione ed al riparto degli utili - Disposizioni di legge relative al riparto degli utili, aumenti e diminuzioni di capitali. Prestiti obbligazionari - Le società cooperative in particolare. Le imprese mercantili, particolarità delle aziende di commercio per conto proprio e delle aziende di commercio di intermediazione. Le imprese industriali, studi e preventivi di impianto; analisi degli elementi generali e speciali del costo di produzione, ammortamenti, scritture elementari del magazzino; della mano d'opera e della lavorazione, conti e scritture della contabilità generale; chiusura dei conti, operazioni di inventario; criteri di valutazione, conto industriale e bilancio di esercizio.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, ed inoltre su:

3. *Nozioni di ordinamento amministrativo*: Principi della organizzazione amministrativa. Ordinamento amministrativo dello Stato italiano. L'Amministrazione diretta centrale: organi attivi (il Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, i Ministeri, organi interni dei Ministeri, le Amministrazioni autonome); organi consultivi (il Consiglio di Stato, composizione, attribuzioni consultive del Consiglio di Stato, cenni sulle attribuzioni giurisdizionali; l'Avvocatura dello Stato), organi di controllo (la Corte dei conti, composizione, funzioni di controllo, cenni sulle funzioni giurisdizionali). L'Amministrazione governativa locale: la circoscrizione amministrativa; la Provincia come circoscrizione amministrativa (il prefetto e gli altri organi della Provincia come circoscrizione amministrativa); il sindaco come ufficiale del Governo; gli uffici locali dell'Amministrazione governativa. L'Amministrazione indiretta dello Stato, il Comune (elementi costitutivi; organi del Comune); la Provincia (elementi costitutivi, organi dell'Amministrazione provinciale); la Regione (Regioni autonome costituite; organi della Regione).

Cenni sul rapporto di pubblico impiego; diritti e doveri dell'impiegato, responsabilità dell'impiegato.

4. *Nozioni di merceologia*: Dai prodotti naturali ai prodotti finiti. La trasformazione dei prodotti naturali, Materie prime, prodotti semilavorati, sottoprodotti. Prodotti minerali, metalli e leghe; materiali da costruzione, ceramiche, vetri; principali prodotti chimici, combustibili e derivati, prodotti alimentari vegetali (cereali e derivati, farine, pane e paste alimentari, zuccheri; bevande alcooliche, la conservazione degli alimenti vegetali); prodotti alimentari animali (lavorazione e conservazione della carne e del pesce, l'industria lattiero-casearia), oli ed altre sostanze grasse alimentari, industriali e prodotti derivati (olio d'oliva e oli di semi, oli animali, grassi vegetali ed animali, glicerina, saponi, candele); prodotti della secrezione dei vegetali (gomme, resine, estrazione degli oli essenziali, specie di agrumi); estratti concianti, l'industria conciaria, fibre tessili principali (cenni sui filati e sui tessuti); l'industria boschiva, l'industria della carta.

5. *Elementi di statistica metodologica*: Concetto del fenomeno collettivo. Variabilità dei fenomeni. Rilevazione statistica. Serie e seriazioni. Indici e valori segnaletici, Media aritmetica, media geometrica, altre medie, Valore mediano; Moda o norma. Rapporti. Rappresentazioni grafiche.

6. *Elementi di diritto penale*: La legge penale: codice e leggi complementari; la legge penale nel tempo e nello spazio; il reato in generale; delitto e contravvenzioni; dolo e colpa; le pene: nozione di pena; pene principali ed accessorie, i delitti contro la pubblica Amministrazione.

7. *Elementi di procedura penale*: Nozione del processo penale; azione penale; esercizio della azione, querela, polizia giudiziaria; sentenze e ordinanze.

ALLEGATO 2

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio Ispettorato del lavoro - Div. 4ª

Via Flavia n. 6 — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il giorno . . . ., domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a cinquantacinque posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera del personale di concetto dell'Ispettorato del lavoro.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale in data . . . . presso l'Istituto « . . . . » di . . . ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione, i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile)

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . . . in qualità di . . dal . . al . . . . . ., e che detto servizio è cessato a motivo di . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina qualsiasi destinazione ad ufficio periferico dell'Ispettorato del lavoro, e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo. . . . . .

Data, ...

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(961)

Concorso per esami a cinquanta posti di vice segretario nel ruolo della carriera del personale di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di abilitazione magistrale o di maturità classica ovvero di maturità scientifica.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1956, n. 1563, sull'adeguamento degli organici del personale dell'Ispettorato del lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione.

E' indetto un concorso per esami a cinquanta posti di vice segretario nel ruolo della carriera del personale di concetto dell'Ispettorato del lavoro, di cui al quadro 37 annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al quale possono partecipare i cittadini italiani di età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni del limite superiore di età previste dal successivo art. 9, che siano in possesso del requisito della buona condotta e dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, e siano muniti del diploma di abilitazione magistrale, o di maturità classica ovvero di maturità scientifica. Non saranno ritenuti validi altri titoli di studio ancorchè superiori od equipollenti.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Ai fini dell'ammissione al concorso sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, fissato all'articolo seguente.

Art. 2.

Domanda di ammissione.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale degli affari generali e del personale, Servizio dell'Ispettorato del lavoro, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200 secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che dànno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

Diario prove di esame e comunicazioni.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per il lavoro e della previdenza sociale, e si effettueranno presso la sede di Roma, salva la facoltà di istituire altre sedi periferiche di esame, in relazione al numero degli aspiranti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse, e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami costituisce rinunzia al concorso, quale ne sia la causa.

Art. 4.

Prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una orale secondo il programma annesso al presente decreto.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla Commissione esaminatrice o preventivamente autorizzati con deliberazione motivata dalla Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 5.

Esito delle prove di esame.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 6.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere taluno dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina indicati al successivo art. 9 dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio Ispettorato del lavoro, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei requisiti stessi, redatti nella forma indicata nel predetto articolo.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 7.

Graduatoria.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accer-

tamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, l'Amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei oltre i vincitori sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

Presentazione dei documenti.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio Ispettorato del lavoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) originale diploma del titolo di studio indicato all'art. 1 del bando, od una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autenticata dovrà essere prodotta in bollo da L. 200;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, produrranno i documenti indicati al successivo art. 9, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine:

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo. Non è valido il certificato penale in luogo di quello generale;

6) certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso. tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente:

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nel l'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dal capo dell'ufficio al quale il candidato appartiene. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere dell'Ispettorato del lavoro;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 7.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni dello Stato, od Enti di qualsiasi natura.

Art. 9.

Categorie di candidati aventi diritto a benefici particolari e documentazione da produrre.

Ai fini dell'applicazione dei benefici dell'elevazione del limite massimo di età, di cui al precedente art. 1, o della riserva dei posti di cui al quarto comma del precedente art. 7, ovvero della preferenza a parità di merito ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, vengono in appresso indicate le categorie di candidati aventi diritto a tutti o ad alcuni dei benefici predetti, nonchè la documentazione da produrre:

A) gli insigniti di medaglia al valor militare hanno diritto all'elevazione del limite di età fino al compimento del 39° anno di età, ai sensi del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, nonchè alla preferenza di primo grado in caso di parità di merito ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Produrranno, ai fini del riconoscimento del beneficio, l'originale od una copia autentica del documento di concessione;

B) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti, i mutilati ed invalidi, anche non militari, per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per servizio, i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e invalidi per azioni singole o collettive aventi fini politici occorse nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, hanno diritto, ai sensi delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 15 luglio 1950, n. 539, e successive modificazioni ed integrazioni, all'elevazione del limite massimo di età sino al compimento del 45° anno di età. Hanno inoltre diritto ad essere inclusi fra i vincitori del concorso, sino a che non siano raggiunti nell'organico dell'Ispettorato del lavoro le proporzioni di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, semprechè essi abbiano conseguito l'idoneità. A parità di merito, hanno diritto di preferenza nella formazione della graduatoria dopo i candidati di cui alla precedente lettera *A*); in tale preferenza, i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti precedono i mutilati ed invalidi per fatti di guerra, e questi, a loro volta, i mutilati ed invalidi per servizio.

I benefici di cui sopra non si applicano agli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e dalle voci 3 e 6 della categoria 10ª; non si applicano, inoltre, agli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa. Per gli invalidi per servizio, l'esclusione dal beneficio ha effetto anche per le lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla presente lettera *B*), i mutilati ed invalidi di guerra produrranno il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido. I mutilati ed invalidi per servizio produrranno, invece, il decreto di concessione della pensione con l'indicazione della categoria di pensione o della voce e categoria d'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69 *ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

C) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 hanno diritto, ai sensi della legge 26 luglio 1929, n. 1397, all'assunzione nei posti della quota riservata agli ex combattenti, se riconosciuti idonei ed in quanto non risulti possibile l'assegnazione dei posti stessi agli ex combattenti. Per effetto di successive disposizioni legislative il beneficio della riserva dei posti previsto per gli orfani di cui sopra è esteso agli orfani dei caduti in Africa orientale, dei caduti della guerra 1940-43, dei caduti della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, agli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, dei caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, agli orfani dei caduti appartenenti alle forze armate della sedicente repubblica sociale, a quelli dei perseguitati politici antifascisti o razziali morti in carcere, al confino, nelle sedi di polizia od in seguito a violenze, nonchè ai figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra. Il beneficio di cui sopra è esteso anche agli orfani dei caduti per servizio. A parità di merito, hanno anche diritto di preferenza nella formazione della graduatoria dopo le categorie di cui alle lettere *A*) e *B*). In tale preferenza, gli orfani di guerra precedono gli orfani dei caduti civili per fatto di guerra, ed essi, a loro volta, gli orfani dei caduti per servizio.

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla presente lettera *C*) gli orfani iscritti negli elenchi tenuti a cura dei Comitati provinciali dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra produrranno un certificato del Comitato competente, in bollo da L. 100. Gli orfani dei caduti per servizio produranno un certificato del competente Ufficio del lavoro in bollo da L. 100, rilasciato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

D) i candidati feriti in combattimento e quelli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale per merito di guerra, oltre a godere dei benefici di cui alla successiva lettera *I*) in quanto ex combattenti, hanno anche diritto di preferenza, a parità di merito, nella formazione della graduatoria subito dopo i candidati che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *C*). I feriti in combattimento precedono gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale.

Per il riconoscimento del diritto di cui trattasi, essi presenteranno l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

E) i candidati che siano capi di famiglia numerosa, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età sino al compimento del 39° anno. Hanno anche diritto di preferenza nella formazione della graduatoria, a parità di merito, dopo i candidati appartenenti alle categorie indicate nelle lettere precedenti.

Per l'applicazione dei benefici predetti produranno lo stato di famiglia in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. Dal certificato di famiglia dovrà risultare che essa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra di essi anche i figli caduti in guerra;

F) i candidati che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione attuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3, sono preferiti, a parità di merito, subito dopo i candidati appartenenti alle categorie indicate nelle lettere precedenti. Presenteranno il diploma o attestato ad essi rilasciato al termine del corso stesso, contenente l'indicazione del punteggio conseguito;

G) i candidati che siano figli di mutilati od invalidi di guerra ex combattenti, oppure di mutilati od invalidi civili per fatto di guerra, ovvero di mutilati od invalidi per servizio, sono preferiti, a parità di merito, nella formazione della graduatoria, subito dopo i candidati appartenenti alle categorie indicate nelle lettere precedenti. Tra di essi sono preferiti, nell'ordine, i figli di mutilati od invalidi di guerra ex combattenti, di mutilati od invalidi civili per fatto di guerra e quindi di mutilati od invalidi per servizio.

Per far valere la preferenza di cui sopra, essi produrranno uno dei documenti indicati alla precedente lettera *B*) rilasciato a nome del genitore mutilato od invalido, oppure un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

H) le candidate che siano madri, oppure vedove non rimaritate, ovvero sorelle, vedove o nubili, dei caduti indicati alla precedente lettera *C*) come pure le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, hanno diritto di preferenza nella formazione della graduatoria, a parità di merito, dopo le categorie indicate alle lettere precedenti. Tra di esse sono preferite, nell'ordine, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle, vedove o nubili, dei caduti in guerra, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle, vedove o nubili, dei caduti civili per fatto di guerra, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle, vedove o nubili, dei caduti per servizio.

La qualità si comprova mediante un certificato in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

I) candidati ai quali è attribuita la qualifica di ex combattenti hanno diritto ai sensi del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, all'elevazione di cinque anni del limite massimo di età. Ai predetti candidati, inoltre, sono riservati, ai sensi del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, tanti posti quanti ne occorrono per la nomina degli ex combattenti che abbiano conseguito l'idoneità, entro il limite massimo della metà dei posti messi a concorso. I candidati che abbiano prestato servizio militare come combattenti godono pure del diritto di preferenza, a parità di merito, nella formazione della graduatoria, ai sensi del citato articolo 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; in tale preferenza seguono le categorie di candidati indicate alle lettere precedenti.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, numero 93.

Le disposizioni relative agli ex combattenti si applicano in favore delle seguenti categorie:

1) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 (regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172);

2) ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione 1943-45 (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, con legge 23 febbraio 1952, n. 93).

Per la guerra 1940-43 sono considerati combattenti: *a*) i militari appartenenti a reparti delle Forze armate, mobilitati operanti, quando tali reparti, con apposite disposizioni degli Stati Maggiori, siano stati riconosciuti partecipanti alla condotta od allo svolgimento delle operazioni, durante i cicli operativi indicati nelle disposizioni stesse; *b*) i militarizzati al seguito dell'Esercito operante, od assegnati ad altre Forze armate operanti, nelle condizioni di cui alla lettera precedente. Per la guerra di liberazione 1943-45 sono considerati ex combattenti i militari ed i militarizzati appartenenti o assegnati a reparti delle Forze armate, mobilitati operanti, quando tali reparti, con apposite disposizioni degli Stati Maggiori siano stati riconosciuti partecipanti in modo diretto ed immediato alla condotta ed allo svolgimento delle operazioni, durante i cicli operativi indicati nelle disposizioni stesse. Sono equiparati ai combattenti della guerra di liberazione i partigiani combattenti, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, nonchè coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione in formazioni non regolari, ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241;

3) i benefici previsti in favore degli ex combattenti spettano inoltre: *a*) ai militari e militarizzati che attraversarono le linee nemiche dopo il 14 ottobre 1943 (art. 3 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137); *b*) ai militari e militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite (art. 4 dello stesso decreto, con l'eccezione prevista in detto articolo); *c*) ai cooperatori al seguito delle Forze armate alleate (art. 5 stesso decreto); *d*) ai militari e militarizzati in servizio all'8 settembre 1943 catturati dai tedeschi o dai giapponesi (art. 6 stesso decreto); *e*) ai militari e militarizzati addetti alla bonifica da mine con estensione anche al personale civile (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, per gli addetti alla bonifica terrestre; regio decreto legge 24 maggio 1946, n. 615, per gli addetti al dragaggio di mine marine; art. 10 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, per i militari e militarizzati addetti a tali operazioni durante la guerra e comunque prima dell'entrata in vigore dei decreti sopra citati).

Per l'applicazione dei benefici di cui alla presente lettera *I*), i candidati ex combattenti della guerra in Africa orientale produranno la dichiarazione integrativa rilasciata ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in bollo da L. 100. I combattenti della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione 1943-45 e gli appartenenti alla altre categorie assimilate, produrranno la dichiarazione rilasciata ai sensi della circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, oppure della circolare n. 202860/od/6 in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero della circolare numero 27200/om in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, in bollo da L. 100.

I benefici dell'elevazione di cinque anni del limite massimo di età e della riserva dei posti previsti in favore degli ex combattenti, spettano inoltre ai civili deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nonchè ai profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, ai profughi dalla Libia, dall'Etiopia, dall'Eritrea e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950, ai profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, ai profughi dei territori esteri ed ai profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137).

La documentazione prevista per il riconoscimento dei benefici di cui al precedente comma è la seguente: per i cittadini deportati dal nemico, l'attestazione del prefetto della Provincia di residenza, in bollo da L. 100, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27; per i profughi dai territori di confine, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato, in bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia di residenza o dal Prefetto di Roma per i profughi residenti all'estero; per le altre categorie di profughi previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una delle attestazioni indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, in bollo da L. 100,

L) i candidati che siano, o siano stati, dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, produrranno, ai fini dell'applicazione dei benefici sottoindicati i seguenti documenti: se dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti, la copia dello stato matricolare redatta nel modo indicato al precedente art. 8: se dipendenti non di ruolo, un certificato rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, in bollo da L. 100, dal quale risultino, oltre alla categoria d'impiego, la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, ed eventualmente la data di cessazione dal servizio ed i motivi di detta cessazione.

Per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti, per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale che sia la natura del loro rapporto d'impiego.

Inoltre, i candidati che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale godono della preferenza nella formazione della graduatoria a parità di merito, dopo le categorie di candidati indicate nelle lettere che precedono.

I candidati che, fuori del caso predetto, abbiano prestato comunque servizio lodevole nelle Amministrazioni dello Stato, godono della preferenza nella formazione della graduatoria, ma in via subordinata a parità di merito ed a parità di altri titoli, ed in tale caso, se celibi o nubili, sono preceduti anche dai coniugati;

M) i candidati che siano coniugati, oppure vedovi con prole, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, hanno diritto alla elevazione di due anni del limite massimo di età, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tale elevazione è cumulabile con quella di cinque anni prevista per gli ex combattenti e per le altre categorie alle quali sono estesi i benefici di cui godono gli ex combattenti, come pure con l'elevazione a 39 anni prevista per i decorati al valore militare, purchè non venga superato il limite massimo di 40 anni.

I candidati coniugati hanno anche diritto alla preferenza a parità di merito, dopo le categorie indicate alle lettere precedenti, nella formazione della graduatoria, ed hanno anche la preferenza a parità di altri titoli preferenziali. Tra candidati coniugati, la preferenza ha effetto con riguardo al numero dei figli.

Per ottenere il riconoscimento dei benefici previsti per i coniugati, i candidati presenteranno un certificato attestante lo stato di famiglia, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

N) i candidati che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, godono del beneficio dell'elevazione del limite di età fino al massimo di 40 anni. Al di fuori del caso precedente, ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, fermo restando il limite massimo di 40 anni.

Nel caso debbano comprovare tale titolo ai fini del superamento del limite di età, i candidati che si trovino nelle condizioni sopra richiamate, produrranno una attestazione, in bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza, ovvero la copia della sentenza, nel caso che abbiano riportato sanzioni penali;

O) i candidati che siano stati dipendenti del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) in servizio al 18 giugno 1953 godono del beneficio dell'elevazione del limite di età fino al massimo di 40 anni. Per usufruire del beneficio, ove necessario, i candidati produrranno un certificato in bollo da L. 100 attestante la loro qualità;

P) i candidati che siano stati assistenti ordinari di Università o di altri Istituti di istruzione universitaria, o siano cessati dal servizio per motivi non disciplinari, hanno diritto ad un aumento del limite massimo di età per un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Anche in favore degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività di servizio che cessati per ragioni di carattere non disciplinari, è stabilito un aumento del limite massimo di età per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria. Resta fermo, comunque, il limite massimo di 40 anni;

Q) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica e che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità senza ottenere contemporaneamente il reimpiego come civili, si prescinde dal limite massimo di età. Per ottenere tale beneficio, ove necessario, i candidati presenteranno una attestazione in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente autorità militare.

Art. 10.
Nomina dei vincitori.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova nella qualifica di vice segretario del ruolo della carriera del personale di concetto dell'Ispettorato del lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un quinto dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio dell'Ispettorato del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'Amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.
Periodo di prova.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.
Commissione di esame.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un impiegato dei ruoli della carriera direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore ad ispettore generale, presidente;

b) di due professori di istituto di istruzione secondaria di 2° grado, insegnanti in materie comprese tra quelle su cui vertono le prove di esame;

c) di due impiegati dei ruoli della carriera direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato dei ruoli delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o equiparata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1957

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1958
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 85. — Barone

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a cinquanta posti di vice segretario nel ruolo della carriera del personale di concetto dell'Ispettorato del lavoro.

PROVE SCRITTE

1 *Diritto e legislazione del lavoro* Il rapporto di lavoro le fonti del rapporto di lavoro; costituzione del rapporto di lavoro, diritti ed obblighi delle parti, estinzione del rapporto di lavoro Il lavoro autonomo ed il lavoro subordinato La disciplina del rapporto di lavoro: avviamento al lavoro. tutela del lavoro femminile e minorile; disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi; tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro La previdenza sociale: assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione, assicurazione contro le malattie; i trattamenti integrativi della retribuzione (assegni familiari; integrazione salariale lavoratori dell'industria) forme speciali di previdenza; contributi unificati in agricoltura L'assistenza sociale: i patronati di assistenza, l'assistenza ai pensionati ed agli orfani dei lavoratori, l'assistenza dello Stato nella formazione professionale dei lavoratori; le case per i lavoratori La cooperazione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale: sua organizzazione centrale e periferica L'Ispettorato del lavoro, compiti ed organizzazione. Organismi internazionali operanti nel campo del lavoro

2 *Nozioni di ordinamento amministrativo*. Principi della organizzazione amministrativa, ordinamento amministrativo dello Stato italiano L'Amministrazione diretta centrale· Organi attivi (il Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, i Ministeri, organi interni dei Ministeri, le Amministrazioni autonome), organi consultivi (il Consiglio di Stato, composizione, attribuzioni consultive del Consiglio di Stato, cenni sulle attribuzioni giurisdizionali, l'Avvocatura dello Stato), organi di controllo (la Corte dei conti, composizione, funzioni di controllo; cenni sulle funzioni giurisdizionali) L'Amministrazione governativa locale la circoscrizione amministrativa, la Provincia come circoscrizione amministrativa (il prefetto e gli altri organi della Provincia come circoscrizione amministrativa); il sindaco come ufficiale del Governo, gli uffici locali dell'Amministrazione governativa

L'Amministrazione indiretta dello Stato· il Comune (elementi costitutivi, organi del Comune); la Provincia (elementi costitutivi: organi dell'Amministrazione provinciale), la Regione (Regioni autonome costituite; organi della Regione).

Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato, responsabilità dell'impiegato.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, ed inoltre su:

3 *Nozioni di contabilità dello Stato*: Il bilancio dello Stato. Anno finanziario; esercizio finanziario; competenze e residui Il bilancio rispetto al tempo (il bilancio preventivo, gli stati di previsione della spesa e dei singoli Ministeri; il bilancio consuntivo) e rispetto al contenuto (bilancio di competenza, bilancio di cassa). Classificazione delle entrate e delle spese (entrate e spese ordinarie e straordinarie; effettive e per movimento di capitali). Pareggio, avanzo o disavanzo (effettivo o reale) Le spese dello Stato. La Tesoreria centrale e le sezioni di Tesoreria. Le fasi amministrative delle spese I sistemi di pagamento delle spese· mandati, ruoli di spese fisse, ordini di accreditamento. I contratti della pubblica Amministrazione: generalità.

4 *Elementi di statistica metodologica*: Concetto del fenomeno collettivo Variabilità dei fenomeni. Rilevazione statistica. Esposizione dei dati. Serie e seriazioni Indici e valori segnaletici; media aritmetica, media geometrica, altre medie; valore mediano; moda o norma. Rapporti. Rappresentazione grafica.

5. *Elementi di diritto penale* La legge penale· codice e leggi complementari; la legge penale nel tempo e nello spazio; il reato in generale, delitto e contravvenzioni, dolo e colpa; le pene nozione di pena, pene principali ed accessorie, i delitti contro la pubblica Amministrazione

6 *Elementi di procedura penale* Nozione del processo penale, azione penale, esercizio dell'azione, querela; polizia giudiziaria; sentenze e ordinanze

---

ALLEGATO 2

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi, su carta da bollo da L 200

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio Ispettorato del lavoro - Div. 4ª

Via Flavia n. 6 — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il giorno . . . ., domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a cinquanta posti di vice segretario nel ruolo della carriera del personale di concetto dell'Ispettorato del lavoro

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite)

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di . . in data . . . . presso l'Istituto « . . . . . » di . . . . . ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara (secondo i casi di aver prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso . . ; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . . . in qualità di . . . . . . dal . . . . al . . . ., e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

. Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione ad ufficio periferico dell'Ispettorato del lavoro, e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data, ...

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(962)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 300 (5108069) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.